CAMERA DEI DEPUTATI N. 2991

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRIVELLINI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, TEODORI

Presentata il 29 giugno 1985

Norme a tutela del patrimonio naturale

COLLEGHI DEPUTATI! — Il patrimonio naturale e paesaggistico di tutti i paesi industrializzati è gravemente intaccato dai processi di urbanizzazione incontrollata, dall'abbandono delle attività agricole, dal turismo speculativo.

Nel passaggio dall'economia agricola a quella industriale, il patrimonio paesaggistico della nostra penisola è stato sistematicamente posto in secondo piano e sacrificato sull'altare della corsa consumistica verso la società dell'avere, dominata da miopi politiche economiche « a breve termine ».

In molte zone del paese questa perdita è stata definitiva ed irrimediabile. Tutto ciò è avvenuto per responsabilità dei pubblici poteri che sono generalmente rimasti spettatori inermi se non complici della distruzione dei beni culturali ed ambientali.

La situazione ambientale della nostra penisola è allarmante.

Solo il 3,3 per cento del territorio è oggi sotto tutela dei pubblici poteri. La situazione dei parchi e delle riserve naturali è sempre più difficile, stretta tra i conflitti di competenza Stato-regioni e la esiguità dei finanziamenti. L'assenza di una legge-quadro, attesa ormai da oltre venti anni non giova certo a fare chiarezza in un settore così importante della tutela ambientale.

L'8,5 per cento del patrimonio floristico e il 33 per cento di quello faunistico sono minacciati di estinzione. Tra le cause primarie, l'urbanizzazione, la costruzione di strade ed autostrade, lo sviluppo turistico delle aree ambientalmente pregevoli. I dati sul cattivo uso del territorio sono allucinanti: un sesto del paese è

soggetto ad erosione e frane; le terre potenzialmente fertili ma incolte sono 4 milioni di ettari; il suolo fertile sottratto all'agricoltura da autostrade, svincoli, tangenziali assomma a 45 mila ettari. È quindi rimasto pura espressione teorica l'articolo 9 della Costituzione, secondo cui « la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione ».

L'articolo 9 della Costituzione consentirebbe dunque la prevalenza di interessi culturali e sociali su interessi e valutazioni economiche, siano esse di gruppi e di collettività o di singoli o della stessa pubblica amministrazione. Questa concezione così ampia impone l'attenzione sulla definizione dell'autorità cui compete il giudizio sulla prevalenza del valore del paesaggio.

La valorizzazione del paesaggio può, d'altra parte, esplicitarsi sia con norme generali che con disposti legislativi concernenti aree definite.

Al primo gruppo appartengono la legge sulla tutela delle bellezze naturali del 26 giugno 1939, n. 1497, come la legge urbanistica n. 1150. Al secondo le leggi che tutelano aree particolari, ad esempio i parchi. Il conflitto di competenze tra autorità, centrali e locali, tra Stato e regioni, si ripropone anche in questa situazione.

Generalmente e con il conforto della legislazione straniera il conflitto si risolve con un concorso di potestà e di interessi centrali e locali. Così è stato anche con alcune sentenze della Corte costituzionale, che ha affermato la competenza sia dello Stato che delle regioni nei riguardi della tutela del paesaggio. È interessante notare che la legge del 1939 prevede il potere di emanare piani territoriali paesaggistici e che essi devono stabilire:

le zone di rispetto;

il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone;

le norme per le costruzioni;

la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;

le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

Questo potere di pianificazione territoriale non è mai stato applicato né dallo Stato, né dalle regioni allorché la potestà di redigere ed approvare detti piani è stata loro trasferita con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 2, ultimo comma. Nelle premesse del decreto 21 settembre 1984 del Ministro per i beni culturali e ambientali, più noto come « decreto Galasso » si afferma che « sono in vigore soltanto dieci piani paesistici ».

In questa situazione di completa latitanza dei pubblici poteri e di inefficacia delle disposizioni legislative in materia di tutela del paesaggio, è giunto molto opportunamente il « decreto Galasso », che ha esteso la tutela ad aree definite e facilmente individuabili e delimitabili, aggiornando elenchi ormai invecchiati e non più rispondenti alle rinnovate esigenze di tutela ed uso del territorio.

Il provvedimento ha attuato le possibilità di intervento dello Stato nella materia di tutela del paesaggio, facendo scattare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni che non hanno operato in questo settore particolare, pur agendo in alcuni casi con l'istituzione di parchi regionali.

Il decreto Galasso con l'articolo 1, consentiva la tutela, sia pure debole, dei territori costieri, confinanti con laghi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua, montagne al di sopra dei 1.800 metri, ghiacciai, circhi glaciali, parchi, riserve, boschi, foreste, zone gravate da usi civici ancora indenni dalla lottizzazione selvaggia. Il vincolo non impediva qualsiasi modificazione del territorio, ma la subordinava all'autorizzazione delle sovrintendenze, gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La recente decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha bocciato l'articolo 1 del decreto, giudicando troppo generali i vincoli in esso previsti, rimette in condizione di rischio aree di eccezionale pregio ambientale e paesi-

stico. Si rende quindi necessario un intervento legislativo di urgenza.

Accogliendo le indicazioni del Tribunale amministrativo regionale, questa proposta di legge prevede di applicare a tutte le aree indicate dall'articolo 1 del « decreto Galasso » il divieto totale di modificazione del territorio fino al 31 dicembre 1988. Il divieto vale anche per le zone già individuate, in base all'articolo 2 del « decreto Galasso », dal Ministro per i beni culturali e ambientali, prorogandone il termine di scadenza di tre anni.

Durante i tre anni sarà possibile, da parte delle sovrintendenze, in accoglimento delle indicazioni del Tribunale amministrativo regionale, predisporre con precisione l'individuazione delle zone a cui verrà applicato il vincolo paesistico.

La proposta di legge, se approvata, impedirà che nel frattempo avvengano fenomeni speculativi, quali quelli avutisi ad esempio, dopo l'annuncio e durante l'*iter* legislativo della legge sul condono edilizio. La proposta di legge, inoltre, rafforza le sanzioni per coloro che si rendono colpevoli di azioni di distruzione e deturpazione delle bellezze naturali, oggi soggetti unicamente ad ammenda ai sensi dell'articolo 734 del codice penale. Il disposto previsto aggiunge la possibilità dell'arresto e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del reo.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono vietate fino al 31 dicembre 1988 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie:

1) nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di un chilometro dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2) nei territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

3) nei fiumi, nei torrenti e nei corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e sulle relative rive per una fascia di 150 metri ciascuna;

4) sulle montagne per la parte al di sopra dei 1.800 metri sul livello del mare;

5) nei ghiacciai e nei circhi glaciali;

6) nei parchi e nelle riserve, nazionali o regionali, nonché nei territori di protezione esterna dei parchi;

7) nei boschi e nelle foreste;

8) nelle aree assegnate alle università agrarie e nelle zone gravate da usi civici;

9) nelle aree non comprese nei numeri precedenti, ma incluse negli elenchi di cui al secondo comma del numero 2) del decreto 21 settembre 1984 del Ministro per i beni culturali e ambientali concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Entro il 31 giugno 1988 i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle aree indicate all'articolo precedente, le zone da sottoporre a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Entro i successivi trenta giorni, gli organi suddetti trasmettono gli elenchi delle zone di cui al precedente comma al Ministro per i beni culturali e ambientali che approva gli elenchi stessi con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

ART. 3.

Chiunque viola i divieti previsti dall'articolo 1 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2.000.000 a 12.000.000. La stessa pena si applica a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 734 del codice penale. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.